COMUNE DI GATTEO
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

CAPO I 4

ART. 1 - (OCCUPAZIONI DI SUOLO E SPAZIO PUBBLICO) 4

Art. 2 - (Distinzioni delle occupazioni ed atto di concessione) 4

Art. 3 - (Occupazioni d'urgenza) 4

Art. 4 - (Domanda di occupazione) 5

Art. 5 - (Pronuncia sulla domanda) 5

Art. 6 - (Rilascio dell'atto di concessione – contenuto) 5

Art. 7 - (Obblighi del concessionario) 6

Art. 8 - (Decadenza della concessione) 6

Art. 9 - (Revoca, modifica o sospensione della concessione) 6

Art. 10 - (Divieto temporaneo di occupazione) 7

Art.11 - (Rinnovo) 7

Art. 12 - (Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive) 7

Art. 13 - (Autorizzazioni ai lavori) 7

Art. 14 - (Occupazioni con ponti, steccati, pali, ecc.) 7

Art. 15 - (Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico) 8

Art. 16 - (Occupazioni realizzate da Aziende di erogazione dei Pubblici servizi) 8

Art. 17 - (Esecuzione di lavori ed opere) 8

Art. 18 - (Occupazioni con Passi Carrabili o Accessi) 8

Art. 19 - (Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali) 9

CAPO II 9

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE A GATTEO MARE NEL PERIODO ESTIVO 9

Art.20 - (Ambito di applicazione) 9

Art.21 - (Tavoli-sedie-banchetti e simili - divieto) 9

Art. 22 - (Spettacoli di strada e mestieri artistici) 9

Art.23 - (Criterio per l'accoglimento delle domande) 10

Art. 24 - (Tavoli per raccolta fondi a scopo benefico) 10

Art. 25 - (Veicoli adibiti a promozioni pubblicitarie) 10

Art. 26 - (Manifestazioni del calendario turistico comunale) 10

CAPO III - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 10

Art. 27 - (Disposizioni generali) 10

Art. 28 - (Tariffe) 11

Art. 29 - (Tassa per le occupazioni temporanee - sua gradazione in rapporto alla durata) 11

Art. 30 - (Riduzioni della tassa) 11

Art. 31 - (Esenzioni dalla tassa) 12

Art. 32 - (Riscossione tassa giornaliera) 12

Art. 33 - (Denuncia e versamento della tassa) 13

Art. 34 - (Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa)) 13

CAPO IV - SANZIONI - ABROGAZIONI - NORME TRANSITORIE 13

Art. 35 - (Sanzioni) 13

Art. 36 - (Abrogazioni) 14

Art. 37 - (Norme transitorie) 14

Art. 38 - (Entrata in vigore) 14

PARTE 1^ -REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER LEOCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

CAPO I

Art. 1 - (Occupazioni di suolo e spazio pubblico)

Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sul suolo, sottosuolo e spazi sovrastanti nel territorio del Comune di Gatteo si osservano le norme del presente regolamento.

Quando nel presente Regolamento sono usate espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 2 - (Distinzioni delle occupazioni ed atto di concessione)

Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dal servizio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, nonché per le occupazioni di durata non superiore a 8 ore, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde, purchè non intralcianti con il traffico, e previa comunicazione, anche via fax, alla Polizia municipale almeno 48 ore prima dell'inizio delle occupazioni medesime.

Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

Sono altresì considerate abusive le occupazioni:

a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un termine di quarantotto ore per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

Art. 3 - (Occupazioni d'urgenza)

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma.

Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4 - (Domanda di occupazione)

Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune in carta legale, almeno 10 giorni prima dalla decorrenza dell'occupazione.

La domanda va redatta su modulo messo a disposizione dall'ufficio comunale competente, va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite il servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo dall'ufficio comunale.

La domanda deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura riportate su apposita planimetria;
c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

La domanda deve essere corredata dalla eventuale relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 5 - (Pronuncia sulla domanda)

Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente ufficio comunale.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della Legge 241/1990 viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione, si provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo.

In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 07.08.1990 n. 241.

In caso di diniego, sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

Art. 6 - (Rilascio dell'atto di concessione – contenuto)

L'ufficio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.

Nel caso di domanda per la concessione di area per lo svolgimento di un pubblico spettacolo, al richiedente può essere imposto un deposito cauzionale in contanti stabilito dal Comune che verrà restituito, alla scadenza dell'occupazione, dopo che il concessionario avrà comprovato di avere assolto le sue obbligazioni nei confronti del Comune.

Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.

La concessione viene sempre accordata:

a) a termine, per la durata massima di anni 29;
b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;
e) con possibilità di revoca per ragioni di pubblico interesse.

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata per l'immediato – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino. Restano esclusi, per i casi di concessioni abitualmente rinnovate annualmente per periodi stagionali, piccoli interventi atti al sostegno di coperture o altre strutture, a filo con la pavimentazione, realizzati seguendo le prescrizioni dell'ufficio comunale competente.

Qualora l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.04.1992 nr. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui al D.L.vo 31.03.1998 n.114, sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con l'Amministrazione.

Art. 7 - (Obblighi del concessionario)

Le concessioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.

Qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.

A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Art. 8 - (Decadenza della concessione)

Sono cause di decadenza della concessione, previa diffida ad adempiere, da notificare con preavviso minimo di cinque giorni:

- le violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto di concessione rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente, nei 15 giorni successivi nel caso di occupazione temporanea, salvo proroga per comprovate necessità;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

Art. 9 - (Revoca, modifica o sospensione della concessione)

Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, in base ad apposite disposizioni dei competenti Uffici del Comune.

Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha diritto di revocare la concessione, fatta eccezione per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti ai fronti delle abitazioni verso l'area pubblica, soggette alla normativa prevista in materia edilizia.

La revoca di concessioni od autorizzazioni concernenti l'utilizzazione di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione, senza interessi, del canone pagato in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

La revoca è disposta dal funzionario incaricato, con apposita disposizione di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta da una perizia tecnica attestante il pubblico interesse di cui al presente articolo. Nella disposizione di revoca sarà assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo di Messo Comunale.

Art. 10 - (Divieto temporaneo di occupazione)

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità

Art.11 - (Rinnovo)

I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza.

Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare della concessione ha l'obbligo di presentare, almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego la rinnovo.

Art. 12 - (Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive)

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche l'organo comunale competente, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con proprio provvedimento la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 13 - (Autorizzazioni ai lavori)

Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Parimenti è necessaria l'autorizzazione o il permesso di costruzione per la posa su suolo pubblico di manufatti o simili.

Art. 14 - (Occupazioni con ponti, steccati, pali, ecc.)

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, ecc., sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 15 - (Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico)

Per la collocazione, anche in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, e di festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali l'ufficio competente al rilascio della relativa autorizzazione detta anche le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle medesime, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc. .

Per ragioni di arredo urbano può essere disposta la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Per le installazioni su suolo pubblico di insegne ed altri impianti pubblicitari l'autorizzazione è rilasciata in conformità al Regolamento Edilizio e/o ai regolamenti speciali.

La tassa per la occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al Comune le spese sostenute per rimettere in pristino la strada.

Quando gli utenti eseguono lavori di riparazioni o altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico o a rimborsare il Comune.

Art. 16 - (Occupazioni realizzate da Aziende di erogazione dei Pubblici servizi)

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la relativa tassa si determina in base al numero complessivo di utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente moltiplicato per la tariffa prevista per ciascun utente. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa annuale dovuta al Comune non può essere inferiore a € 516,46.

Art. 17 - (Esecuzione di lavori ed opere)

Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietrisco, terra di scavo e materiale di scarto, o con l'installazione di macchinari nel provvedimento autorizzatorio devono essere indicati le condizioni e le modalità dell'occupazione.

Art. 18 - (Occupazioni con Passi Carrabili o Accessi)

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente proprietario della strada. Per i passi carrabili posti su strade provinciali all'interno dei centri abitati individuati con appositi atti, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune previo nulla osta dell'Amministrazione provinciale.

Nella zona antistante ai passi carrabili vige il divieto di sosta segnalato dall'apposito segnale.

La superficie dei passi carrabili da assoggettare a tassazione si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si da accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.

La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Tuttavia, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi e tenuto conto delle esigenze di viabilità e sicurezza, il Comune può, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, assoggettando in questo caso il richiedente al pagamento della tassa determinato con le modalità previste dal presente articolo.

I titolari dei passi carrabili, nel caso in cui non intendano proseguire nell'utilizzo del passo medesimo, possono richiedere l'esclusione dal pagamento del canone, previa restituzione del cartello, provvedendo al ripristino degli appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o della modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata e comunque effettuando gli interventi necessari ad impedire fisicamente l'accesso dei veicoli.

Le autorizzazioni a passo carrabile sono rilasciate dal responsabile del servizio di Polizia municipale, acquisiti i pareri tecnici inerenti gli aspetti urbanistici nonché l'eventuale nulla osta dell'ente proprietario della strada. L'autorizzazione è negata in caso di incompatibilità con le vigenti norme di legge o di regolamento.

Il responsabile del procedimento predispone apposita modulistica per facilitare l'iter procedurale per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni di passo carrabile. Lo stesso responsabile comunica l'avvenuto rilascio delle autorizzazioni e le volturazioni di cui ai successivi commi, all' ufficio tributi comunali per l'applicazione della relativa tassa.
Le autorizzazioni dei passi carrabili, in caso di decesso del titolare, di cessione o di variazione del conduttore della proprietà privata sulla quale è ubicato il passo, possono essere volturate al nuovo titolare.
La richiesta di volturazione dell'autorizzazione è presentata dal nuovo titolare su apposito modulo predisposto dall'ente. Alla richiesta debbono essere allegati i documenti giustificativi relativi alla proprietà o diverso titolo di disponibilità del bene immobile sul quale insiste il passo carrabile. Nella richiesta dovrà essere dichiarata l'assunzione di tutti gli obblighi, prescrizioni, oneri e quant'altro contenuto nell'autorizzazione originaria.
La volturazione dell'autorizzazione, previa istruttoria, è disposta dal responsabile del procedimento.

Art. 19 - (Concessioni di suolo pubblico per attività commerciali ed artigianali)

Tutte le occupazioni del suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili, e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.

Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate alle attività esclusivamente ad apertura annuale, per l'effettiva utilizzazione del suolo concesso per l'intero anno e per le finalità della concessione; l'accertata violazione alla presente disposizione comporta la decadenza della concessione permanente. Per apertura annuale si intende l'effettivo esercizio dell'attività durante tutto l'anno.

L'occupazione dei marciapiedi e del suolo pubblico in genere da parte degli esercenti attività commerciali ed artigianali è consentita nei soli casi in cui non arrechino pericolo o pregiudizio alla circolazione sia veicolare che pedonale.

L'Amministrazione Comunale valuterà la compatibilità di ogni singola richiesta di occupazione rispetto alla particolarità del luogo, alle esigenze viarie e pedonali nonché alle peculiarità ambientali della zona e potrà condizionare il rilascio della concessione, pena la revoca della stessa, al rigoroso ed inderogabile rispetto di particolari prescrizioni.

La concessione in uso di suolo pubblico di Piazze ad esclusivo uso pedonale avverrà esclusivamente tramite preventivo progetto concordato con l'Amministrazione Comunale, all'interno del quale saranno dimensionati gli spazi con esclusione delle zone alberate o inerbate.

Per ogni Piazza, qualora vi fossero più esercizi interessati alla occupazione di suolo pubblico con arredi o manufatti, dovrà essere presentato un progetto unitario organico da concordare con l'Amministrazione Comunale.

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE A GATTEO MARE NEL PERIODO ESTIVO

Art.20 - (Ambito di applicazione)

Esclusivamente per la frazione di Gatteo a Mare e limitatamente al periodo corrispondente a quello di istituzione dell'ora legale (Marzo – Ottobre) di ciascun anno, sono vigenti le disposizioni del presente capo, fermo restando l'applicabilità delle altre disposizioni del regolamento ad esse connesse.

Art.21 - (Tavoli-sedie-banchetti e simili - divieto)

Non possono essere rilasciate concessioni di occupazioni di suolo pubblico temporanee per la installazione di tavoli, banchetti, sedie, cavalletti e quant'altro adibito alla creazione e/o vendita di manufatti e opere di produzione propria da parte di artigiani e mestieranti, fatte salve iniziative o manifestazioni organizzate/patrocinate dall'Amministrazione Comunale o comunque dalla stessa autorizzate ai fini della valorizzazione della località turistica.

Art. 22 - (Spettacoli di strada e mestieri artistici)

Spettacoli di strada, quali giocolieri, microcirco, suonatori ambulanti e simili piccole attrazioni, nonché carrozze trainate da cavalli o trenini per bambini, potranno essere autorizzate solo nelle ore serali e

dovranno occupare esclusivamente zone soggette a traffico limitato e aree pedonali entro gli orari di vigenza dei relativi provvedimenti, comunque mai oltre le ore 24,00, con le seguenti eccezioni :

- è sempre vietata l'occupazione sul viale Nazioni, Piazza della Libertà e viale G.Cesare;
- Piazza Romagna Mia potrà essere concessa solo previo parere preventivo della G.C. che valuterà la richiesta in relazione al tipo di spettacolo, alle dimensioni dello spazio occupato ed all'opportunità del medesimo;
- è consentito l'utilizzo dell'area "Don Guanella", compatibilmente con le esigenze della circolazione stradale.
- Ogni occupazione dovrà essere autorizzata con la inderogabile prescrizione di mantenersi ad una distanza da Viale Delle Nazioni non inferiore a mt. 50.
- Per ogni tipologia di spettacoli disciplinati nel presente articolo sono previsti un massimo di quattro spettacoli mensili che verranno assegnati ad ogni richiedente secondo le modalità di cui al successivo articolo, fermo restando il limite che ogni richiedente non potrà usufruire di più di due serate mensili.

Art.23 - (Criterio per l'accoglimento delle domande)

Quale criterio per l'assegnazione delle date in cui svolgere spettacolo, sarà tenuto in considerazione l'ordine di presentazione delle domande, secondo l'acquisizione al protocollo del Comune, a partire dal 1° Gennaio di ogni anno ; domande pervenute prima di tale data saranno restituite al mittente.

Art. 24 - (Tavoli per raccolta fondi a scopo benefico)

In occasione del mercato settimanale del lunedì, sono vigenti le seguenti disposizioni:

- ogni associazione potrà beneficiare, per tutto l'arco del mercato estivo, di nr. tre giornate (di cui fino a un massimo di due consecutive), le quali potranno essere scelte dai richiedenti, in base all'ordine di acquisizione delle domande al protocollo comunale, a far data 1° gennaio di ogni anno;
- ogni associazione potrà disporre fino a un massimo di due tavoli, per una superficie massima di mq. tre, da ubicarsi in luoghi indicati dal personale della Polizia Municipale.

Altre occasioni : ogni associazione potrà beneficiare fino a un massimo di due giornate settimanali.

Art. 25 - (Veicoli adibiti a promozioni pubblicitarie)

Per la sosta in occasione del mercato relativamente ai limiti temporali, valgono le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 28.

Per la sosta al di fuori delle zone di mercato, potrà essere rilasciata la concessione per una sola giornata mensile ad ogni ditta richiedente.

Nell'arco di un mese potranno essere rilasciate, complessivamente, due concessioni giornaliere, con priorità secondo l'ordine delle domande;

Il luogo di sosta sarà stabilito dal personale della Polizia Municipale, sulla base delle esigenze della viabilità veicolare e pedonale della zona;

In ogni caso andranno respinte le domande avanzate per automezzi le cui dimensioni, in relazione alle circostanze dei luoghi, siano tali da creare intralcio alla circolazione.

Art. 26 - (Manifestazioni del calendario turistico comunale)

Dalla disciplina del presente capo sono escluse le manifestazioni inserite nel calendario organizzato dall'Amministrazione Comunale ed in caso di concomitanza, di date e luoghi, dovrà comunque essere data la precedenza a tali ultime manifestazioni, anche se altre richieste siano pervenute anticipatamente.

CAPO III - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 27 - (Disposizioni generali)

Le occupazioni di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di Legge e del presente Regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa e' annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base a tariffe giornaliere.

La tassa e' graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale scopo il territorio comunale e' classificato in 2 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione:

CATEGORIA I

GATTEO CAPOLUOGO : Via Garibaldi – Piazza Vesi – Piazza Poggi/Fracassi

GATTEO MARE : Tutto il territorio della frazione.

S.ANGELO : Via S. Allende.

CATEGORIA II

Tutto il territorio comunale non compreso nei luoghi della categoria I .
Per le occupazioni di spazi ed aree classificate nella seconda categoria, le tariffe di prima categoria sono ridotte del 30%.

La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato.

Soggetto passivo è il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie che, nell'ambito del territorio comunale, risulti sottratta all'uso pubblico. La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Per le occupazioni superiori a mille metri quadrati, sia temporanee che permanenti, le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 28 - (Tariffe)

Ai fini della determinazione delle tariffe per l'applicazione della tassa in oggetto, questo Comune appartiene alla classe V°.

La tassa si applica secondo le tariffe deliberate ai sensi della legge per le varie tipologie di occupazione ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Si applicano le riduzioni previste dal presente regolamento. In tutti i casi non considerati dal regolamento, in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni o aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

Art. 29 - (Tassa per le occupazioni temporanee - sua gradazione in rapporto alla durata)

Ai fini del disposto dell'art. 45 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento.

DURATA OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
Fino a 12 ore	Riduzione del 10%
Oltre le 12 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa ordinaria
Dai 15 giorni e oltre	Riduzione del 50%

Art. 30 - (Riduzioni della tassa)

Oltre alle riduzioni previste, in misura fissa dalla legge, vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

a) del 50 per cento per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia;
b) del 50 per cento per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
c) del 50 per cento per accessi, carrabili o pedonali, a raso, per i quali a seguito di concessione di suolo pubblico per cui sia rilasciato apposito cartello segnaletico e sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi;
d) del 90 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, non utilizzabili e non utilizzati;
e) del 50 per cento per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburante;

Art. 31 - (Esenzioni dalla tassa)

Sono esenti dalla tassa:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
h) passi o accessi carrabili a favore di portatori di handicap.
I) occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate da ONLUS.

Art. 32 - (Riscossione tassa giornaliera)

Per le occupazioni giornaliere nei mercati ambulanti la tassa è riscossa anticipatamente da appositi incaricati che rilasciano quietanza.

La bolletta, dalla quale deve risultare la somma pagata, la data, la validità ed il nome e cognome del concessionario, costituisce l'unica prova del pagamento della tassa.

Sono consentiti contratti in abbonamento valido per la riscossione della tassa nelle seguenti modalità:

1. <u>Posteggi per attività ambulanti</u>

a) abbonamento annuale valido per un giorno alla settimana, calcolata agli effetti della tassa in n. 48 giornate.
b) abbonamento stagionale (estivo – invernale) valido per un giorno alla settimana e di durata conforme al regolamento del mercato.

2. <u>Esercizi commerciali</u>

a) abbonamento stagionale valido per tutti i giorni della durata minima di 100 giorni.
b) abbonamento stagionale valido per tutti i giorni della durata minima di 180 giorni.

Sull'importo dell'abbonamento, da pagarsi anticipatamente, viene concessa una riduzione della tassa del 30% per gli abbonamenti di cui al punto 1 lettera a) e al punto 2 lettera b); mentre per gli abbonamenti di cui al punto 1 lettera b) e al punto 2 lettera a) viene concessa una riduzione della tassa del 10%.

Art. 33 - (Denuncia e versamento della tassa)

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono versare al Comune la tassa di occupazione contestualmente al rilascio del provvedimento di concessione, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune stesso, e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Copia del provvedimento di concessione corredato dell'attestato di versamento della tassa, verrà, a cura del servizio che ha provveduto al rilascio, trasmessa al servizio Tributi del Comune.

Per gli anni successivi, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di Gennaio, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.

Per le occupazioni di cui all'art.16 riferite alle occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo stradale realizzate con condutture, cavi ed impianti in genere o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il versamento della tassa è effettuato in un'unica soluzione per il numero complessivo delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Per le occupazioni temporanee il versamento deve essere effettuato non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime, mediante apposito bollettino disponibili presso gli uffici del Comune. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato anche senza la compilazione del bollettino, mediante versamento diretto.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze.

Art. 34 - (Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa))

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

CAPO IV - Sanzioni - Abrogazioni - Norme transitorie

Art. 35 - (Sanzioni)

In caso di omessa richiesta di autorizzazione si applica la sanzione del 100% del canone dovuto con minimo di € 51,65. In caso di richiesta di autorizzazione tardiva o infedele si applica la sanzione del 50% della maggiore tassa dovuta. In caso di errori od omissioni presenti nella richiesta di autorizzazione che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione del canone si applica la sanzione di € 51,65. E' sempre ammesso il cosiddetto ravvedimento operoso che consente una riduzione della sanzione al 25% in caso di presentazione spontanea di richiesta di autorizzazione non oltre un mese dalla scadenza.

Per il tardivo versamento rispetto alla data di scadenza stabilita nell'art. 33, si applica una sanzione pecuniaria rispetto all'importo della tassa dovuta così modulata:

- fino a trenta giorni: sanzione del 10%
- da 31 giorni a 60 giorni: sanzione del 20%
- da 61 giorni a 90 giorni: sanzione del 40%
- da 91 giorni a 120 giorni: sanzione del 60%

Si applica la sanzione di cui al comma 1 del presente articolo in caso di occupazione abusiva e di mancato rinnovo entro il termine di scadenza del provvedimento di concessione.
L'irrogazione delle sanzioni previste ai precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni ad altre disposizioni regolamentari vigenti.

In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone e delle eventuali sanzioni dovute, trascorsi 30 giorni dall'intimazione scritta al versamento e formale messa in mora del debitore, l'importo verrà iscritto a ruolo coattivo.

Art. 36 - (Abrogazioni)

E' abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n.21/1994.
Sono abrogate le deliberazioni della Giunta Comunale nr. 71 del 19.05.1999 e nr. 95 del 07.07.1999.

Sono abrogate eventuali altre disposizioni comunali contrarie alle presenti norme.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, in particolare modo il D. Lgs. N. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 37 - (Norme transitorie)

Per il periodo intercorrente dalla data di approvazione del presente regolamento a tale data, si applicano le disposizioni del precedente regolamento.

Art. 38 - (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

****

ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APLLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima ..... € 26,34 (tariffa max. minima € 17,56)
Categoria seconda ..... € 18,44 tariffa della cat. Prima ridotta del 30%

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione del 50%):

Categoria prima ..... € 13,17
Categoria seconda ..... categoria prima ridotta del 30%

C) Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 30%):

Categoria prima ..... € 18,44
Categoria seconda ..... tariffa cat. Prima ridotta del 30%

D) Occupazioni con passi carrabili :
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione al 50%):

Categoria prima.....€ 13,17
Categoria seconda..... ridotta del 30%
Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al 50%.

E) Accessi carrabili o pedonali (a raso) per i quali, a seguito di concessione di suolo pubblico per cui sia rilasciato apposito cartello segnaletico e sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione tariffa ordinaria del 50%):
Categoria prima..... € 13,17
Categoria seconda..... ridotta del 30%

F) Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, che risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
Per ogni metro quadro e per anno (riduzione tariffa ordinaria al 10%):
Categoria prima..... € 2,63
Categoria seconda..... ridotta al 30%

G) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, nelle aree a ciò destinate dal Comune,la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
Per ogni metro quadro e per anno:

Categoria prima .....€ 26,34
Categoria seconda .....€ 18,44(RIDOTTA DEL 30%)

M) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici
per la distribuzione dei tabacchi.
Per ogni apparecchio e per anno:

Categoria prima .....€ 26,34
Categoria seconda .....€ 18,44(RIDOTTA DEL 30%)

N) Distributori di carburanti:
Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonche' con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 mq.
Per ogni distributore e per anno:

Categoria prima .....€
Categoria seconda .....€
La tassa e' applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri.
Se il serbatoio e' di capacita' maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacita'.
Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi di differente capacita', raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita', maggiorata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.
Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri ed alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

O) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima ..... € 2,07
Categoria seconda ..... € 1,45

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle due categorie in cui e' classificato il territorio comunale, la tariffa viene cosi' graduata:

a) fino a 12 ore (riduzione del 10%) e fino a 14 giorni:

Categoria prima ..... € 1,86
Categoria seconda ..... € 1,30

b) fino a 12 ore (riduzione del 10%) e oltre i 14 giorni:

Categoria prima ..... € 0,93
Categoria seconda ..... € 0,65

c) oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni:

Categoria prima ..... € 2,07
Categoria seconda ..... € 1,45

d) oltre le 12 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) ed oltre i 14 giorni:

Categoria prima ..... € 1,03
Categoria seconda ..... € 0,72

P) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Tariffa giornaliera per metro quadro (riduzione del 50%):

Categoria prima ..... € 1,03
Categoria seconda ..... € 0,72

Q) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa di cui alla lettera O) e' ridotta del 70%.
Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche gia' occupate, la tassa e' determinata con riferimento alla parte di esse sporgenti dai banchi o dalle aree medesime.

R) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa e' quella indicata alla lettera O);

S) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui alle precedenti lettere sono ridotte del 50%.

T) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria di cui alla lettera O) e' ridotta dell'80%.
Le superfici occupate sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

U) Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93 la tariffa di cui alla lettera O) e' ridotta del 50%.
Le occupazioni di che trattasi, effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

V) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal Comune, si applica la tariffa di cui alla lettera O).

W) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia le tariffe indicate alla lettera O) sono ridotte del 50%.

X) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera O) e' ridotta dell'80%.

Z) Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93.
La tassa e' determinata in misura forfettaria come segue:

a) fino ad un km. lineare tassa annua e di durata non superiore a 30 giorni:
categoria prima .....L. 30.000
categoria seconda ..... L. 21.000

b) oltre un km. Lineare e di durata non superiore a 30 giorni + 50%:

categoria prima ..... L. 45.000
categoria seconda ..... L. 30.500

Le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta giorni sono soggette al pagamento della tassa nei termini seguenti:

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA a)

1) fino a 90 gg. (+30%):

categoria prima ..... L. 39.000
categoria seconda ..... L. 27.300

2) oltre i 90 gg. e fino a 180 giorni (+50%):

categoria prima ..... L. 45.000
categoria seconda ..... L. 30.500

3) di durata superiore a 180 gg. (+100%):

categoria prima ..... L. 60.000
categoria seconda ..... L. 42.000

OCCUPAZIONI DI CUI ALLA LETTERA b)

1) fino a 90 gg. (+30%):

categoria prima ..... L. 58.500
categoria seconda ..... L. 39.650

2) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. (+50%):

categoria prima ..... L. 67.500
categoria seconda ..... L. 45.750

3) di durata superiore a 180 gg. (+100%):

categoria prima ..... L. 90.000
categoria seconda ..... L. 61.000

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, la riscossione della tassa avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. La riduzione si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorche' uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Le frazioni inferiori al mq. o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
Nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura di misura inferiore al mq. o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

Le superfici eccedenti i 1.000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.